

## TORNATA DEL 5 GIUGNO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Messaggio del Presidente della Corte de' Conti — Omaggi — Sequito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane e Siciliane — Proposta sull'articolo 3 dell'Ufficio Centrale accettata dal Ministero — Osservazione del Senatore Musio cui risponde il Relatore — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 3 del progetto ministeriale con modificazioni — Approvazione dell'articolo 4 del progetto ministeriale colle varianti dell'Ufficio Centrale e del 5 e 6 del progetto ministeriale — Ritiro dell'articolo 5 dell'Ufficio Centrale — Lettura degli articoli 4, 6 e 7 dell'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Riserve del Relatore — Avvertenza del Senatore Poggi cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Sospensione degli articoli 7 ministeriale e del 4, 6 e 7 dell'Ufficio Centrale — Emendamento dell'Ufficio Centrale agli articoli ministeriali 8 e 9 — Considerazioni e proposta del Ministro di Grazia e Giustizia cui risponde il Relatore — Dubbii del Senatore Castelli Edoardo — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di un emendamento — Avvertenze del Senatore De Falco, cui risponde il Senatore Castelli Edoardo — Osservazioni del Senatore Conforti combattute dal Senatore Poggi — Appunti del Relatore intorno ai dubbii del Senatore Castelli Edoardo e replica di questo — Schiarimenti del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta d'aggiunta del Senatore Castelli Edoardo, appoggiata — Obiezioni del Relatore — Dubbii del Senatore De Foresta, a cui risponde il Senatore Castelli Edoardo — Avvertenze del Senatore De Foresta — Obiezioni del Senatore Castelli Edoardo — Osservazioni dei Senatori De Falco e Conforti — Reiezione della proposta Castelli e rinvio dell'art. 10 all'Ufficio Centrale — Osservazione del Senatore Conforti — Sospensione dell'articolo 10 del progetto ministeriale e 11 dell'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** leg e il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Legge quindi il seguente Messaggio della Corte dei Conti.

Firenze, 1 giugno 1870.

Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867 N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella ultima quindicina dal 16 al 31 maggio 1870.

*Il Presidente: Duchocqù.*

**Presidente** Questo elenco verrà deposto alla Segreteria a disposizione dei Senatori che vorranno consultarlo.

Fanno omaggio al Senato :

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, di una quantità di esemplari della *Relazione al Ministro di Agricoltura e Commercio, sull'esercizio della pubblica condizione e del saggio normale delle sete, non che sul movimento commerciale sciro nel 1869*;

Il Prefetto di Messina, d'un voto emesso da quella *Deputazione provinciale contro la soppressione della Corte d'Appello di quella città*;

Il prof. Lorenzo Laguzzi, di un suo Inno Nazionale per titolo: *Il Giorno d'Italia*.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il sequito della discussione della legge sull'affrancazione delle decime nelle province Napoletane. È pregato il signor Relatore dell'Ufficio Centrale a fornire al Senato quei lumi che crede necessari sull'articolo rinviato nella tornata di ieri.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Dopo la discussione tenuta nell'adunanza di ieri, volendo io sdebitarmi dell'incarico dato dal Senato all'Ufficio Centrale di studiare una nuova forma intesa a conciliare tutte le opinioni, ho creduto, (poichè sono stato abbandonato da tutti i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale) di consultare rispettabilissimi magistrati Senatori i quali ci onorano della loro presenza.

Il frutto dei nostri studi è stato il seguente: per finirla, si rispettò il concetto ministeriale in quanto alla *vendita* e in quanto agli *affitti*; ma il Relatore crede di non potere ammettere in sussidio l'imponibile *catastrale* poichè chiunque conosce quelle contrade è convinto che si consumerebbero le più grandi ingiustizie.

Quindi fermo rimanendo il principio di dover stare, per la valutazione della prestazione, alla vendita e agli affitti in sussidio, l'Ufficio Centrale crede doversi per mezzo di periti determinare la quantità della prestazione prendendo a base l'ultimo decennio. In quanto poi ai prezzi della prestazione, doversi stare alla voce del mercato del luogo dove sono situati i beni sottoposti alla prestazione, e in mancanza di questo al mercato del comune più vicino.

Aveva dimenticato di dire che nell'articolo terzo del progetto ministeriale, dove si stabilisce che, quando si prende a base del criterio la vendita, si deve calcolare per determinare il canone, l'interesse del sei per cento sul prezzo della vendita, il progetto ministeriale è conseguente a sè stesso, perciocchè nell'articolo 19 ha stabilito di potersi il canone affrancare col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita. Ma non avendo l'Ufficio Centrale accettato questo modo dell'affrancazione del canone, volendo star fermo al principio generale di doversi il capitale ragguagliare alla ragione del cinque per cento di rendita, è conseguente a sè stesso nell'emendazione proposta all'articolo terzo. In fine l'Ufficio Centrale crede doversi eliminare completamente il secondo comma dell'articolo quinto perchè per le riforme fatte non avrebbe ragione di esistere.

In conseguenza leggo l'articolo quarto da me formulato dopo l'incarico ricevuto dal Senato, e che si dovrebbe surrogare a quello del progetto Ministeriale.

« Sarà preso a base, nella valutazione del canone, la media della quantità e del prezzo delle prestazioni nell'ultimo decennio.

» La quantità delle prestazioni sarà determinata da periti e il prezzo sarà fissato secondo la voce del mercato del Comune dove sono situati i beni gravati, e in mancanza, di quello del mercato più vicino. »

Il Relatore non sa fare più di questo, e se non venisse adottata la sua proposta, pregherebbe il Senato di destinare un altro onorevole Senatore per una nuova redazione dell'articolo.

**Presidente.** In luogo di un semplice articolo che era col numero 2 nel progetto dell'Ufficio Centrale e comprendeva gli articoli 3, 4, 5 del progetto ministe-

riale ci sarebbero due articoli che prenderebbero i numeri 2 e 3.

Senatore **Miraglia, Relatore.** No, perdoni, poichè la discussione si è intrapresa sul progetto Ministeriale, ed i tre articoli che riguardano la valutazione sono gli articoli 3, 4 e 5.

**Presidente.** L'Ufficio Centrale aveva proposto un articolo segnato 2.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Cadrebbe l'articolo 2, e si sostituirebbero gli emendamenti.

**Presidente.** Ne verrebbe per conseguenza che questi due articoli, che l'Ufficio Centrale propone, prenderebbero i numeri 2 e 3.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Spiegherò meglio il mio concetto. L'ufficio Centrale aveva sostituito agli articoli 3, 4 e 5, del progetto Ministeriale l'articolo 2, del controprogetto. Ora recede dall'articolo 2, e propone emendamenti agli articoli 3, 4 e 5, del progetto Ministeriale.

**Presidente.** Perciò l'articolo 4, resterebbe quale è...

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'articolo resterebbe secondo l'emendamento proposto e da me ora letto; così pure resterebbe l'articolo 3 del progetto Ministeriale; solo che invece di leggere al primo comma dell'articolo 3 il 6 per 0/0 si direbbe il 5 per 0/0.

**Presidente.** Domando all'onorevole signor Ministro se accetta questi emendamenti.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Accetto.

Senatore **Musio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Musio.** Certo non voglio prolungare una discussione già divenuta assai lunga, dirò poche parole solo per abbreviarla.

Nell'articolo primo leggo che le prestazioni saranno convertite in una rendita, ma poi, venendo ai rispettivi articoli del testo ministeriale e dell'Ufficio Centrale, leggo una frase perfettamente identica, ed è questa: *La commutazione delle prestazioni in canone.*

Mi pare che questa non sia perfettamente consentanea a quella di cui assai bene, a mio modo di vedere, ha fatto uso l'articolo primo.

Che cosa avviene con questa legge?

Avviene la commutazione di una prestazione in natura in un'annua rendita in danaro. Questo è il concetto che informa tutta la legge.

Ora venendo agli articoli che ho accennato leggo:

« La commutazione delle prestazioni in Canone. »

Le prestazioni sono rigorosamente un canone; quindi stando al rigore della parola, questa frase, suonerebbe la commutazione del canone in canone.

Non sarebbe meglio ritenere la locuzione dello stesso articolo 1 e dire la commutazione della prestazione in un'annua rendita? Mi pare che vi sarebbe maggiore proprietà di parole e sarebbe però più consentaneo, e più conforme al concetto della legge.

Raccomando all'onorevole signor Ministro ed all'onorevole Relatore di considerare bene la cosa,

giacchè, ripeto, non intendo di prolungare la discussione.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Io penso che la parola *canone* è opportunamente scritta nel progetto ministeriale, e significa precisamente l'annua rendita in danaro. La sostituzione dell'annua rendita in danaro alle prestazioni delle terre ex-feudali si è chiamata canone nei decreti che prescrivevano la commutazione, e mi piace di veder conservata la stessa denominazione.

Senatore **Musio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Musio.** Qualunque prestazione annua o in natura, o in danaro, quando è diretta a riconoscere il diritto di un altro, prende il nome di canone, canone enfiteutico, feudale, o qualunque altro aggettivo si voglia aggiungere. Ora secondo me, assai bene l'articolo primo aveva detto, la commutazione delle prestazioni in rendita annuale, perchè la prestazione indica ciò che è in effetto, cioè una cosa in natura, e la rendita accenna subito ad una cosa in danaro. Queste due parole sono destinate ad indicare due diverse cose. L'effetto della commutazione si sente assai meglio col dire: *la commutazione della prestazione in rendita che la commutazione della prestazione in canone.*

Io, ripeto, non fo nessuna proposta, ma mi pare che, essendo già votato l'articolo primo ed essendo nell'articolo stesso adottata questa dicitura, che per meglio corrispondere alla commutazione che si opera si possa anche scrivere con maggiore proprietà e di frase e di significato la commutazione della prestazione in rendita, ma non già in canone, che è parola troppo indeterminata che, come ho detto, suonerebbe sconciamente *la commutazione del canone in canone.*

Senatore **Miraglia, Relatore.** Dice molto bene l'onorevole Musio, ma pare che sia caduto in un equivoco sull'intelligenza dell'art. 1 del progetto ministeriale. Questo articolo di già votato vuole la commutazione in annua rendita in danaro delle prestazioni prediali; e non si può al certo parlar di commutazione delle prestazioni le quali si pagavano o erano state commutate in annua rendita. Quindi s'intende bene che la parola canone si riferisce all'annua rendita in danaro, surrogata per effetto della presente legge alla prestazione in natura.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** La questione sebbene sembri limitata all'uso d'una parola, come osservava l'onorevole Musio, può avere una importanza in quanto alle conseguenze giuridiche, a meno che s'intenda dichiarato che sotto questa parola di canone, si vuol intendere una prestazione diversa da ciò che propriamente si appella il canone enfiteutico.

Quindi ad evitare ogni equivoco, e poichè si è voluto sostituire in danaro la prestazione in natura, come censo riservativo, credo che sarebbe cosa utile,

se l'Ufficio Centrale l'accetta, di usare anche nell'articolo terzo e negli altri articoli del progetto la parola *rendita* come si usa nell'articolo 1.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Accetto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Aggiungerò poi che ben osservava l'onorevole Relatore che la legge del 1808 propriamente diceva: saranno convertiti in canone; ma la stessa legge soggiungeva, che questi canoni saranno riguardati come censi riservativi. Come ieri avvertii, vi è stato sino da quell'epoca una certa incertezza a ben definire quale era la natura delle prestazioni che si pagavano al feudatario. Alcuni le volevano come un riconoscimento del suo dominio diretto, e quindi come rappresentanti un canone enfiteutico, oppure come prestazioni riservate nella concessione della proprietà che faceva il feudatario. Altri allo incontro sostenevano che nella massima parte dei casi non erano se non se quelle prestazioni che il feudatario imponeva agli abitanti nel feudo, o ai così detti villani per la coltivazione che facevano nel fondo.

Io credo quindi che sebbene la parola *canone* fosse usata nella legge del 1808, e la trovo anche nelle leggi posteriori, poichè nell'articolo 1 si è usata la frase che più corrisponde allo stato attuale della nostra legislazione, credo, dico, che anche nell'articolo 3 sia giusto usare la parola *rendita*.

**Presidente.** Dunque nell'articolo 3 invece della parola *canone* si mette la parola *rendita*.

Senatore **Miraglia, Relatore.** *Annua rendita.*

**Presidente.** E poi invece del *sei* il *cinque per cento*.

Rileggo l'articolo 3 del progetto Ministeriale con queste varianti.

« Art. 3. La commutazione delle prestazioni in annua rendita in danaro sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi, o si sia pagato, o su quella dell'interesse, calcolato al cinque per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

« Quando in questo periodo di tempo sieno state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di vendita e di locazione costituirà la base della commutazione. »

Chi approva quest'articolo così emendato, sorga.  
(Approvato.)

Ora passiamo all'articolo 4.

Avverto il Senato che a quello del Ministero l'Ufficio Centrale ne contrappone un altro così concepito:

« Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione dell'annua rendita in danaro la media della quantità e del prezzo delle prestazioni nell'ultimo decennio.

» La quantità delle prestazioni sarà determinata da periti, ed il prezzo sarà fissato secondo la voce del

mercato del Comune ove sono siti i beni gravati, ed in mancanza, in quello del mercato più vicino. »

Senatore **Miraglia Relatore**. Alla parola voce l'Ufficio Centrale sostituirebbe quella di corso.

**Presidente**. Accetta il Ministero quest'articolo?

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Il Ministero e la Camera Elettiva avevano creduto di volere come un criterio sussidiario quello del catasto, in ragione degli inconvenienti, sia per i creditori che per i debitori, che temevano derivassero dal doversi addivvenire ad una perizia, in quanto che è facile lo immaginare che, oltre le spese, e le lungherie di una perizia, avvi anche il rischio di un'incertezza gravissima, mentre non si tratta di dover propriamente definire ciò che in astratto, scientificamente può calcolarsi, quale cioè sia il prodotto del fondo, ma si tratta di determinare quale sia la produzione media dell'ultimo decennio, per poterla costituire come base della determinazione della rendita.

Si credeva altresì che, sebbene la rendita imponibile nei catasti non sia sempre la più esatta misura della rendita effettiva del fondo, pur nondimeno lo è fino ad un certo punto, e la è ritenuta come una misura legale, particolarmente quando si tratta di vendita per espropriazione forzata.

Egli è vero che nelle espropriazioni forzate la gara dell'incanto può essere per dir così come correttivo alla deficienza che offre la rendita imponibile in confronto del valore reale del fondo; ma perciò la Camera aveva voluto prendere come criterio non già la rendita imponibile sola, ma questa rendita imponibile accresciuta della metà; in altri termini, se la rendita del fondo redditizio della prestazione era di 100, per determinare la quota della decima dovuta al feudatario, fosse considerata come di 150. Vedete benissimo che era un aumento non indifferente quello che si era proposto: e forse se si fosse voluto seguire tutto il cumulo delle vendite agli incanti pubblici che si sono fatte da un decennio, mettendo in confronto il prezzo degli incanti col prezzo che risulta dalla rendita imponibile, io credo che realmente non si sarebbe trovato l'aumento della metà; nondimeno, dette queste cose a giustificare il fatto della Camera, io convengo che la perizia proposta dall'Ufficio Centrale sia di certo quella che si presenta come, se non la più sicura, almeno quella che contenta un poco più le parti, mentre contro la valutazione risultante dal catasto, sono molte le doglianze, sono molti i dubbi.

Ecco perchè su tale materia io non posso far altro che rimettermi, quanto alla accettazione di questo articolo, alla saviezza del Senato.

**Presidente**. Dunque metto ai voti l'articolo che ho letto quale fu redatto dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora veniamo all'art. 5 del progetto ministeriale.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Poichè è passato l'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 4, ritiro l'emendamento proposto all'art. 5.

**Presidente**. Allora leggo l'articolo 5 del progetto ministeriale.

« Art. 5. Nel caso che, o per la qualità di cultura del fondo, o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota del canone dev'essere ridotto in proporzione, e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

» Questa riduzione sarà fatta o d'accordo fra le parti o per giudizio di periti. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. La domanda di commutazione dovrà da ogni creditore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni nel territorio dello stesso Comune, e potrà essere proposta dai debitori anche individualmente. »

(Approvato.)

« Art. 7. La parte più diligente farà intimare all'altra con atto di usciere la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli precedenti.

» Qualora, entro il termine perentorio di un mese, la parte a cui fu fatta la intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata.

» Nel caso d'opposizione, la questione sarà deferita al Tribunale civile del luogo, dove sono siti i fondi gravati, osservate le forme del procedimento sommario. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale contrappone gli articoli 4, 6 e 7 del suo controprogetto.

Leggo questi tre articoli:

« Art. 4. La domanda di commutazione sarà proposta con citazione, e conterrà, oltre le altre formalità comuni agli atti di usciere e l'elezione del domicilio del creditore nel Comune dove sono siti i fondi soggetti a prestazione:

» 1. I nomi e cognomi dei debitori;

» 2. Il Comune ed il fondo, o i fondi gravati della prestazione;

» 3. Le corrisposte annue per ciascun fondo gravato, e la quantità delle medesime dovute da ciascun debitore;

» 4. Il titolo o il possesso che dà il diritto ad esigere la prestazione;

» 5. La liquidazione del canone e la indicazione del criterio sul quale è fatta;

» 6. La interpellazione a contraddire tale liquidazione fra trenta giorni, con dichiarazione che decorso inutilmente tal termine, si avrà la liquidazione per accettata;

» 7. L'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti la

quale si deve comparire, per sentire dar atto dell'accettata liquidazione, qualora non venisse contraddetta, e per decidersi la controversia in merito contro i citati che si rendessero opposenti alla liquidazione;

» 8. La indicazione del giorno dell'udienza in cui si deve comparire.

» La omissione di ciascuna delle formalità indicate nei numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 di questo articolo renderà nullo l'atto quanto alle persone dei citati sopra i quali ricadono tali omissioni. »

« Art. 6. La liquidazione contenuta nella domanda di commutazione si avrà per accettata da coloro che non vi facciano opposizione nel termine perentorio di un mese. »

» Questo termine, nel caso di citazione per editto, comincerà a decorrere dal di seguente all'inserzione nel giornale della Provincia. »

« Art. 7. La domanda di commutazione sarà portata alla conoscenza del Pretore o del Tribunale civile del luogo dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione, secondo la rispettiva competenza. La competenza si desume dal valore collettivo delle prestazioni, e non già dalle singole quote. Le forme del procedimento sommario saranno osservate innanzi al Tribunale. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** L'art. 4 dell'Ufficio Centrale di certo ha migliorato, e quasi completato il progetto del Ministero in quanto alle agevolanze circa la citazione; mi pare però che come sta, l'articolo provveda soltanto al caso, che dovrebbe essere il più ordinario, o almeno la legge lo suppone tale quello cioè del creditore della prestazione, il quale ha tutto lo interesse per fare eseguire nel termine di due anni la conversione per non essere sospeso il diritto. Ma poichè l'articolo testè votato, che è il 6, d'accordo anche coll'Ufficio Centrale prevede un'altra ipotesi, quella cioè del debitore di questa prestazione, il quale, più diligente, senza voler attendere il procedimento del creditore, e volendo liberarsi, possa presentare la sua istanza e procedere oltre; in questo caso, mi sembra che l'articolo 7 del progetto ministeriale provveda a sufficienza, perchè senza venire a tutte quelle formalità, si limitava a trattare del procedimento individuale fatto a cura della parte più diligente; e perciò anche accennava che la liquidazione offerta dal debitore della rendita, se non era contraddetta, poteva divenire definitiva.

All'incontro l'Ufficio Centrale si è meglio occupato del caso più grave, quello cioè che dissi poco fa del creditore che cita tutti i suoi debitori e nell'art. 6, in cui parla della non opposizione alla liquidazione, si occupa soltanto di quelle liquidazioni fatte dal creditore e offerte ai suoi debitori.

Io quindi pregherei il Senato a mantenere l'art. 7 del progetto ministeriale in quanto riguarda tutti e due

i casi, ma aggiungervi l'art. 5 e 6 dell'Ufficio Centrale, per le norme datevi per la citazione, salvo alcune modificazioni. Queste preghiere credo possano essere accolte dall'Ufficio Centrale, e spero che lo saranno anche dal Senato.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Sono grato all'onorevole signor Ministro per aver accettato l'articolo 4 del controprogetto dell'Ufficio Centrale. Egli però teme che questo articolo 4 riguardasse soltanto il caso in cui il creditore agisce per la liquidazione contro una massa di debitori, e non già quello del debitore che si vuol rendere parte diligente contro il creditore per ottenere la surrogazione del canone alla prestazione in natura.

Non parmi che nell'articolo 4 dell'Ufficio Centrale non si provvedesse anche a questo caso, perchè le forme ivi stabilite sono comuni tanto al creditore attore, quanto al debitore che si vuol fare attore in giudizio.

E se nel primo numero si parla del nome e cognome dei debitori, il Senatore Vigliani, che mi guarda con tanta attenzione, m'insegna che secondo il titolo *de verborum significatione*, il plurale si prende bene spesso pel singolare.

Ma per evitare battaglie co' legisti potrebbe essere migliorata la locuzione dell'articolo 4 del controprogetto. Quello che è certo si è, che ci siamo bene intesi coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale non altro desidera che di vedere migliorata la redazione di questi articoli, affine di eliminare tutte le difficoltà che i curiali potrebbero far sorgere.

Io da parte mia sarò disposto a secondare questa nobile veduta del Ministro, e se il Senato lo consente, l'Ufficio Centrale si riserva di portare nella seduta di domani modificato questo articolo.

**Presidente.** Rimarrebbe dunque sospeso l'articolo 7 del progetto ministeriale con i tre articoli 4, 6 e 7 del controprogetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** 4, 5 e 6 del progetto della Commissione.

**Presidente.** No, perchè l'articolo 5 è nuovo; rimarrebbero sospesi gli articoli 4, 6 e 7.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Dovendosi sottoporre a nuova redazione gli articoli 4, 6 e 7 non so se dovesse rimanere sospesa la discussione dell'articolo 5 del controprogetto: mi pare però di sì, perchè è conseguenza della votazione di quelli emendamenti.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Se deve rimanere sospesa la discussione dell'articolo 7 del progetto ministeriale, bisognerebbe decidere la questione che c'è nell'ultima parte dell'articolo che riconosce la competenza del tribunale civile in tutti quanti i casi.

L'articolo 7 del progetto dell'Ufficio Centrale ha una disposizione che mi pare non stia punto in armonia coll'articolo 6 già votato; perchè in quell'ar-

ticolo si dice che la competenza si desume dal valore collettivo delle prestazioni e non già dalle singole quote. Se si terrà ferma anche la competenza del pretore e quella del Tribunale civile secondo il valore delle prestazioni, bisogna aver presente l'ultima parte dell'articolo 6 già votato, in cui si è detto che anche ogni singolo debitore può domandare individualmente la conversione. Allora non starebbe più ferma la massima fissata agli art. 6 e 7, vale a dire che la competenza si desume dal valore collettivo delle prestazioni, ma si desumerebbe nei singoli casi dal valore delle singole prestazioni che vuol essere convertito dal debitore. Quindi, se si deve fare il rinvio, sarebbe bene di cominciare un pochino a discutere questa questione per non avere a tornarci sopra un'altra volta.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Quanto a questo procedimento non si trova nessuna difficoltà di ammettere la competenza secondo l'ammontare delle materie che vennero in lite. Quindi se il Senato non opina altrimenti, credo che anche l'art. 7 rientri fra quegli articoli che devono rimettersi all'Ufficio Centrale per dargli una redazione nuova, e conforme alle modificazioni da introdursi negli articoli precedenti.

Vi sarebbe nello stesso caso anche l'art. 5, salvo ad esaminare se si debba ammettere la citazione per editto.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Il Ministero rinuncia alla competenza del Tribunale civile?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Alla competenza esclusiva sì.

**Presidente.** Dunque restano l'art. 7 del progetto ministeriale e gli articoli 4, 6 e 7 dell'Ufficio Centrale.

Passeremo ora all'art. 8 del progetto ministeriale. Eccone il testo:

« Il Tribunale con una sola sentenza dovrà:

» 1. Nominare un perito, affinché proceda alla liquidazione in denaro della prestazione, e, nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno d'essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale dei rispettivi predii, salvo ciò che è disposto nell'articolo seguente;

» 2. Fissare il termine, che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto perito dar compimento alle sue operazioni;

» 3. Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale. »

Leggo ancora l'articolo 9 del progetto Ministeriale perchè l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale è contrapposto a tutti e due questi articoli.

Esso è così concepito:

« Qualora la valutazione dell'ammontare della pre-

stazione debba a' termini dell'articolo 5 aver luogo per solo giudizio di periti, il Tribunale, invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel numero primo dell'articolo 8, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo. »

Leggo ora l'articolo 10 del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Il Pretore o il Tribunale con la stessa sentenza darà atto al creditore contro i convenuti non oppo- nenti della commutazione della prestazione in canone in danaro, secondo la liquidazione fattane. Nell'inter- esse degli opposenti ordinerà che si proceda per mezzo di uno o tre periti, o al coacervo decennale, se vi sa- ranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita a tenore dell'articolo 2. Insorgendo controver- sie sul giudizio de' periti, si possono ordinare quegli altri mezzi istruttori che si stimeranno convenienti dal magistrato. »

**Senatore Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Mi pare che anche la discussione di quest'articolo dovrebbe essere rinviata, poichè hannovi tanti legami fra quest'articolo e quelli già rinviati, che non si può prendere alcuna risolu- zione se questo non è prima con quelli coordinato.

**Presidente.** Ha la parola il Signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Per non essere obbligati a far troppi rinvii alla futura discussione, io mi permetterei di osservare che si potrebbe fare qualche cosa di utile decidendo subito la questione sopra la discordanza che in quest'articolo vi è tra il progetto del Ministero, e quello dello Ufficio Centrale. La risoluzione che si prenderà è importante, poichè riguarda la facilitazione o no da accordarsi a queste conversioni; se si dovrà cioè procedere strettamente colle forme giudiziarie, sebbene modificate in qualche parte, come vuole il progetto dell'Ufficio Centrale, oppure se si deve procedere per via di arbitrato come è proposto nel progetto ministeriale, o se si dovrà, fors'anco aver ricorso a qualche altro sistema che in si- mili casi si è altre volte seguito.

Eccovi quale è la quistione che si presenta in quest'art. 8 ed anche nel 9, e che io credo doversi oggi decidere preliminarmente alla quistione riflet- tente le citazioni, poichè a seconda dell'autorità che sarà chiamata a giudicare delle controversie, potrà va- riare forse la norma per la citazione.

Per dire qualche cosa sulla parte storica, ricordo che secondo la legge del 1808, e secondo il sistema seguito, le quistioni che fossero sollevate relativa- mente alla commutazione delle prestazioni, si rimet-tevano, come ogni altra quistione civile, all'autorità giudiziaria, ed è questo il principio seguito nell' arti- colo 15; vi si dice: quando le parti non erano d'accordo, si ricorreva all'autorità giudiziaria; ed anco nelle leggi posteriori in generale erano rimesse all'autorità giu-

diziaria le questioni che potevano sorgere sulla liquidazione o conversione.

Nondimeno la esperienza ha dimostrato le gravi difficoltà, le lungaggini e più la spesa che un procedimento giudiziario trae seco in questa materia, e però il legislatore è stato quasi obbligato di ricorrere a mezzi più adatti a facilitare il giudizio da pronunciarsi.

Eccovi la ragione per cui il progetto del Ministero, secondo l'ha votato l'altro ramo del Parlamento, manteneva in generale la competenza dei Tribunali, ma poi voleva che questi deferissero, o dirò meglio, delegassero parte di queste loro attribuzioni per tutto ciò che riguardava specialmente i particolari, le questioni sui calcoli ed altre simili ad un giudizio arbitramentale, e voleva che si nominassero tre arbitri, com'è disposto nel num. 3.

Contro questo sistema, l'onorevole Relatore ha fatto osservare che il giudizio degli arbitri, indipendentemente dalla sua eccezionalità, portava seco molti inconvenienti, e nel moderno nostro sistema legislativo è stato condannato anche per quelle materie nelle quali era altra volta ammesso come nel Codice di Commercio, nel quale le questioni fra soci erano sottoposte ad un arbitraggio obbligatorio, mentre nel nuovo Codice Commerciale, e quello di Procedura Civile non si ammette che l'arbitraggio volontario.

Giova intanto osservare che le controversie che possono sorgere, si riducono in gran parte a questioni, per dir così, di dettaglio anziché a questioni di diritto che si potrebbero presentare ogni volta che venisse attaccato il diritto a decimare, o la estensione del diritto medesimo. Per simili questioni veramente il giudizio arbitramentale sarebbe di facile applicazione e potrebbe evitare molte e molte liti; e se si potesse sospettare della moralità degli arbitri, locchè non è lecito, perchè bisogna ritenerli tutti onesti, temerei soltanto per i debitori, perchè i debitori sono molti e i creditori sono pochi, e quindi assai più curanti dello interesse in lite, che del resto per loro è assai più grave che non lo sia per ciascun debitore.

Nondimeno mi preoccupo grandemente assai più della questione delle spese giudiziarie: queste a dir vero mi spaventano. Io credo che per piccole partite le spese supereranno quanto sarà il capitale della rendita stessa. E però pregherei l'Ufficio Centrale e il Senato ad esaminare se nulla osti a che anche in questa questione non si adotti quel sistema che fu seguito in una questione quasi simile, cioè per un diritto di pascolo che si esercitava in Piombino.

In quel caso non fu istituito l'arbitraggio di tre individui particolarmente scelti ad ogni occasione, ad ogni circostanza, perchè allora, si può dubitare delle persone, trattandosi di una scelta fatta per un dato oggetto; ma si procurò di evitare d'altra parte le lungaggini e le spese di un giudizio, costituendo una Giunta arbitramentale alla quale interveniva, se mal non ricordo, il Regio Procuratore, il Prefetto, ed

un terzo individuo se non erro, del Consiglio Comunale o Provinciale, od un altro funzionario. Questa Giunta stabile pronunziava come arbitra per tutte le cause della provincia.

Credo che questa Giunta abbia fatto buona prova, sebbene non debba dissimulare che forse la molteplicità di affari che si presenteranno nel nostro caso, potrà portare un tal cumulo di lavoro presso questi funzionari, da non permetter loro di adoperarvi molta cura, ma è certo però che vi è sempre l'interesse della parte che sorveglia, e si potranno fare delle disposizioni opportune.

Io pregherei il Senato a pronunciarsi in un modo qualsiasi fra questi tre sistemi, e lasciare allo Ufficio Centrale la cura di sviluppare le conseguenze, e le forme del procedimento secondo il sistema che sarà adottato.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. L'ufficio Centrale avea respinto il progetto ministeriale che vuole introdurre l'arbitramento necessario nelle controversie sulla liquidazione del canone, e l'eloquente discorso pronunziato dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia per far prevalere le idee del Governo, obbliga il Relatore a dichiarare di esser dolente per non potersi associare al divisamento proposto dal Governo. Se si trattasse di una questione semplice per facilitare il compito della liquidazione del canone, non oserei al certo di contrariare le benevole intenzioni del Ministro. Ma la questione è della più alta importanza, perchè l'arbitramento necessario sarebbe il principio iniziatore di un sistema che potrebbe man mano introdurre le commissioni speciali ne' giudizi civili fra privati.

Si è pensato a facilitare queste penose questioni di dettaglio per la liquidazione del canone, e col minor dispendio possibile per le parti. A questo scopo mira il procedimento collettivo, di già votato. E l'Ufficio Centrale, avendo sostituito la citazione per editto alla citazione con le forme ordinarie, alla intimazione individuale deg'atti e delle sentenze la intimazione collettiva, ha pensato seriamente a ridurre ad un decimo quelle spese che si sarebbero fatte secondo il progetto ministeriale.

Ond'è che quattrocento giudizi e con forme così abbreviate, se pur tutti verranno litigare nella provincia di Lecce, si possono bene e speditamente portare a compimento nei due tribunali di Lecce e di Taranto, avendo questi due tribunali giurisdizione in quella provincia. Tanta è la valentia ed operosità di quei magistrati, che non si spaventeranno per la decisione di quattrocento cause di tal natura, ed una curia illuminata e fiorente porterà il soccorso dei suoi lumi in quei due tribunali, che hanno dato prova di tanta attività da mantenere al corrente tutti gli affari. Io non sono facile a lodare ma mi onoro di riconoscere il merito di coloro che modestamente e senza spampanate prestano l'utile loro

opera per la buona amministrazione della giustizia. Capo io della magistratura delle Puglie, posso fare testimonianza della operosità e buon volere dei magistrati, e rendo grazie all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che con un sorriso di compiacimento mi guarda ed approva questi miei detti.

Allontanate adunque l'idea di esorbitante lavoro. Lasciate la competenza ai magistrati ordinarii, e se avrò vita, potrò a suo tempo dire al Senato che i tribunali civili di Lecce e di Taranto hanno corrisposto alla loro missione.

L'arbitramento necessario sarebbe un regresso e non già un progresso. Non ostante che il Codice francese promulgato in Napoli nel 1 gennaio 1809, ammettesse l'arbitramento tra socii e per motivi di società commerciale, pure il Regio decreto del 17 gennaio 1810, che stabilì il procedimento per la commutazione in canone delle prestazioni in natura, non volle per la liquidazione del canone l'arbitramento necessario; e notisi che allora tutta la superficie delle province meridionali era gravata del peso del terratico a favore degli ex-feudatarii.

Se oggi il Governo si spaventa di 400 cause pel motivo che potrebbero distrarre due Tribunali dalle ordinarie loro occupazioni, avrebbe dovuto tremare il legislatore del 1810 guardando a migliaia di cause che potevan presentarsi per quistioni di tal natura. Non si spaventarono il legislatore ed i magistrati del 1810 per dirimere siffatte quistioni, ed in un momento in cui si erano introdotte tante novità legislative; e ritorneremo oggi indietro dopo 60 anni, e dopo che la giurisprudenza si è già fermata in cose che prima erano di difficile risoluzione?

Dirò ancor di più: per qual ragione la nuova codificazione italiana ha abolito l'arbitramento necessario tra soci? Perché si è sperimentata come funesta la delegazione ai privati di giudicare: che se i giudici han bisogno dell'opera altrui nella complicazione de' fatti e de' conteggi, la legge ha sapientemente provveduto dando loro la facoltà di nominare *arbitri periti* che danno *parere* come ogni altro perito, ma non sentenziano. È il magistrato che col suo criterio deve in tutte le cose giurisdizionali giudicare *ex animi sui sententia*. E non sarebbe un improvvido divisamento quello di scompigliare cose che con maturo consiglio procedono inuanzi ai tribunali?

Le voci de' pubblicisti e di scrittori di chiaro nome si sono levate contro l'arbitramento necessario; e la pubblica opinione, questa regina del mondo prevalse nella Francia. La legge del 1856 abolì in Francia l'arbitramento necessario, e le discussioni fatte in quel Consiglio di Stato meritano di essere meditate da coloro che attendono allo studio del progresso legislativo. Non diamo noi adunque l'esempio di introdurre nuovamente con leggi speciali l'arbitramento necessario.

**Presidente.** La parola è al Senatore Castelli.

**Senatore Castelli Ed.** Ieri sentii dichiarare che

i creditori di queste prestazioni ascendono a 400, ed a 70,000 il numero dei debitori. Ho inteso pure che la massima parte di queste prestazioni si deve nella provincia di Lecce. Se dunque noi deferiremo o ai Tribunali, o ai Pretori la cognizione di queste controversie, noi accresceremo il lavoro dei Tribunali, e dei Pretori per modo, che non si potrà prevedere quando siffatti giudizi avranno termine.

Non parlo delle maggiori spese, delle quali si è già fatto cenno dall'onorevole signor Ministro, ma noterò che, o si mantiene il progetto del Ministero, che deferirebbe tutto al Tribunale, e il carico che gli si addosserebbe sarebbe così grande, che ne avrebbe a soffrire il servizio della giustizia per tutto il resto delle contestazioni che sono deferite ai Tribunali o secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, si deferisce anche ai Pretori in tutti i casi nei quali la somma non eccede la competenza, ed allora avremo altrettanti giudizi d'appello quanti saranno i giudizi che si faranno davanti ai Pretori, perchè, secondo il sistema della nostra procedura, tutte le cause sono appellabili. Ora domando se sia conveniente esporsi a questo grave sconcio che evidentemente si verificherebbe.

Miglior sistema, secondo me, è quello cui ha accennato l'onorevole Ministro della Giustizia.

Questo sistema è già stato adottato per altri casi, per altre quistioni di un genere analogo.

Che inconveniente ci è, che si applichi anche a questo?

Con questo sistema non si accrescerà di molto il lavoro dei Tribunali ordinari; con questo sistema non ci esporremo alle lungaggini inevitabili di un giudizio regolare, con questo sistema risparmieremo moltissime spese, senza rischio alcuno. Queste sono quistioni per loro natura piane e semplici, sono quistioni che hanno un carattere piuttosto amministrativo che giuridico, in cui non c'è bisogno d'intervento del potere giudiziario. Se quindi si comporrà questa Commissione di persone versate abbastanza nella cognizione di questa materia, si renderà un servizio grandissimo agli interessati, siano creditori, siano debitori. Io quindi sarei di opinione che il Senato nel rimandare quest'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale, perchè lo coordini nuovamente, stabilisse fin d'ora, che i giudizi ai quali dovrà farsi luogo saranno deferiti a una Commissione per la composizione della quale si incaricherebbe l'Ufficio stesso d'indicare il modo.

**Presidente.** Dunque gli articoli 8 e 9 del progetto Ministeriale e l'articolo 10 del progetto dell'Ufficio Centrale rimarrebbero pure sospesi.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ma vi sarebbe sempre da decidere fra questi tre sistemi, come diceva l'onorevole Senatore Castelli, e su di ciò, se il Senato lo creda, io propongo un emendamento, che tutte le quistioni riguardanti le operazioni previste da questa legge siano giudicate da una Giunta la cui composizione potrà essere in appresso stabilita.

**Presidente.** Allora...

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Se mi permette l'on. sig. Ministro, io farei osservare non potersi votare fin d'ora che queste questioni saranno giudicate da questa Giunta, se non si sa ancora chi la deve comporre. Come vorreste che il Senato dichiarasse la competenza di questa Giunta, se non ne conosce prima la composizione?

Pare quindi che tutta intera la proposizione debba essere rinviata all'Ufficio Centrale; almeno quando sarà formulato in un modo concreto questo concetto, allora soltanto si potrà mettere ai voti.

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Le osservazioni dell'onorevole Senatore De Falco sono giustissime, ma se il Senato non si pronuncia in verun modo e non decide quale debba essere l'incarico dell'Ufficio Centrale, evidentemente esso non può avere una norma intorno alla via a seguire, per cui, a mio avviso, bisogna che in massima il Senato dichiari che le contestazioni delle quali ora si ragiona, saranno definite da una Giunta o da una Commissione.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Tanto nel progetto del Ministero quanto in quello dell'Ufficio Centrale, veggio che fu affidato ai Magistrati il compito di risolvere le questioni riguardanti le commutazioni. Sorse in appresso nel Senato un'altra idea, quella cioè di sottrarre queste decisioni ai giudici naturali, e deferirle invece ad un arbitraggio.

Confesso il vero, io ho una grande ripugnanza ad allontanarmi dalle leggi comuni, le quali son fatte per tutti, per ricorrere a quelli che chiamansi tribunali eccezionali, e specialmente agli arbitraggi necessari i quali non possono naturalmente risolvere tutte le questioni di diritto che possono sorgere, ma semplicemente quelle di fatto.

L'onorevole Relatore faceva osservare che quantunque nel Codice francese esistessero questi arbitraggi necessari, allora quando si faceva questa legge, non si vollero a lottare, quantunque nel Codice di commercio fossero preveduti. Ora, vogliamo noi mettere in campo questi arbitraggi, vogliamo noi imporli alle parti, che certamente ripongono tutta la loro fiducia nei giudizi?

Ma qui si dice, le spese sono immense; io peraltro faccio osservare all'onorevole signor Ministro, che le spese sarebbero assai miti qualora si accettasse il modo proposto dall'Ufficio Centrale; tutte queste citazioni debbono essere fatte dai creditori ad un numero quasi direi indefinito di debitori e con formole abbreviate, e certamente la ripartizione delle spese cadrebbe in minima parte sopra ciascuno dei debitori medesimi, quindi non veggio motivo di adottare una misura eccezionale.

Ma l'onorevole Senatore Castelli metteva in campo una difficoltà, degna certamente di molta osservazione: ed è questa: se voi, così diceva egli, se voi deferite ai giudici la risoluzione di questa questione secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, una parte dovrebbe essere deferita ai Pretori, alle Corti d'Appello, e il corso degli affari ne rimarrà incagliato con danno della giustizia.

In realtà considerando la cosa in se stessa, io trovo che non vi è motivo da sgomentarsi, questi giudizi che si debbono fare per le commutazioni, non saranno, a parer mio, tanto difficili e tanto complicati come si crede; e siccome i creditori non sono che 400 e i debitori 70 mila, i creditori, naturalmente cercheranno ogni via per sciogliersi presto da questa briga, e condurre a fine la controversia; essi non hanno certamente alcun interesse a rincarare la dose allorquando presentano la liquidazione, ma di attenersi propriamente al giusto punto, il quale potrebbe essere facilmente accettato dai debitori, e allora la cosa procede colla massima facilità; ma se per avventura i pretori riguardo a questi giudizi avranno a sostenere un lavoro maggiore, i giudici avranno pazienza di farlo, e invece di lavorare quattro ore, ne lavoreranno sei, e noi sappiamo che i nostri Tribunali quando si tratta di spedire gli affari, quantunque siano complicati, lo fanno sempre colla massima alacrità.

Io quindi pregherei il Senato a non voler mettere in campo un arbitraggio che la legge ha già abolito, quantunque esistesse precedentemente nel Codice di commercio e a non sottrarre le parti dai giudici ordinarii.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io sarei d'accordo coll'onorevole Senatore Conforti, ma questo sistema degli arbitri è già, come notava l'onorevole Ministro, ritenuto precedentemente colla legge sulla abolizione della servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di Piombino. Con quella legge si creava una Giunta d'arbitri, composta del Prefetto della Provincia di Grosseto, del Presidente e del Procuratore Regio del Tribunale civile e correzionale di quella Città, che definiva come amichevole compositrice, a termini dell'articolo citato di cui vi do lettura: « inappellabilmente e senza solennità di forme tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre, e del prezzo dovuto in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e legnatico già gravanti il territorio dell'ex principato di Piombino in conformità dei *Motu proprii* ecc. »

E l'art. 2 soggiunge: « Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta nel modo stabilito dall'art. precedente tutte le questioni sorte o che possano sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati dalle predette servitù, e gli aventi diritto al compenso suddetto,

semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime. »

Questa legge fu preceduta da un'altra consimile, quella cioè sugli ademprivi della Sardegna. Anche con questa furono dati varii provvedimenti straordinarii.

Che nel 1810, come qui oggi viene asserito, non si ricorresse a questi spedienti, ne convengo, ma non è men vero che questa fu una delle cause fatali per cui non sono avvenute queste commutazioni; anche fra noi erano stati adottati fin dal secolo passato provvedimenti che non uscivano dalle regole ordinarie; ebbene bi sognò adottare provvedimenti straordinarii per impedire i danni che si moltiplicavano pur troppo quando si trattano gli affari con le forme ordinarie e con l'intervento dei Procuratori e Avvocati che si presentano ai Tribunali, sia per diminuire le spese, sia perchè la cosa si componesse, come suol dirsi in famiglia; e appunto la natura degli arbitraggi è tale che molte volte essi giudicano in modo equo e non secondo il rigoroso diritto.

Credo dunque indispensabile che anche in questo caso sia urgente di provvedere, onde essere sicuri che questa volta la legge non rimanga lettera morta e si tenga fermo quello che è detto nel progetto ministeriale.

E qui richiamo l'attenzione dell'onorevole Senatore Conforti. Osservi il progetto ministeriale; in esso è già stabilito il giudizio degli arbitri all'art. 8; perciò io lo manterrei tale quale; tutt'al più si potrebbe dire, se piacesse meglio, che la decisione degli arbitri nominati uno dalla parte, e gli altri dal Tribunale, è inappellabile, e in questo modo si può votare il disposto al numero 3 dell'articolo 8.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Il dubbio promosso dall'onorevole Senatore Castelli deriva da considerazioni di fatto e non già da principii di diritto, e da esimio giureconsulto e distinto magistrato ha molto bene osservato che la magistratura costituisce la vera garanzia de' litiganti.

Egli però si spaventa del numero di settantamila debitori nella sola provincia di Lecce a fronte di quattrocento creditori. Ma io ho avuto di già l'onore di accennare che col procedimento collettivo e con la operosità della magistratura queste cause saranno nel termine de' due anni portate a compimento.

Fo notare all'onorevole Senatore Castelli che in un governo libero, una magistratura indipendente sa corrispondere al suo compito.

La materia demaniale, conseguenza dell'abolizione della feudalità, affidata nelle province meridionali al potere amministrativo, ossia al dispotismo governativo, è stata sorgente di dissidii, e le così dette sentenze han portato più tenebre che luce senza definire le controversie. Abolito il contenzioso amministrativo, e ritornate al potere giudiziario queste quistioni, si son su-

perate tutte le difficoltà. La pace è ritornata ai Comuni, poche sono le controversie pendenti, e si è toccato con mano che questo lavoro straordinario ha viemaggiormente accreditata la magistratura. La giustizia è il pane de' popoli, ed i Governi si sfasciano non perchè non vi son leggi, ma quando non avvi chi pon mano ad esse.

Ne dicasi che in queste cause i magistrati sarebbero molto distratti nella disamina di partite di redditi frazionati, le quali potrebbero essere con più provvido consiglio decise da uomini pratici, ancorchè non esperti nelle cose giuridiche. Ma l'onorevole Presidente Castelli sa meglio di me che alle quistioni che sembrano facili e di fatto, sono inviscerate gravi quistioni di diritto. E se anche le controversie per la valutazione del canone si restringessero a pure liquidazioni, chi non sa che ogni giorno il magistrato rinvia questi carteggi e liquidazioni ad arbitri periti, i quali su i dibattiti delle parti fanno la relazione? Or dopo la relazione le quistioni si sono semplicizzate e ridotte, e la decisione del magistrato prepondera e decide. Le parti per tal modo non avranno a dolersi, e rispetteranno la sentenza del giudice. Se per poco giudicassero gli arbitri necessari si aprirebbe il varco alla maldicenza.

Nè deve sfuggire una considerazione che nasce dalla condizione dei luoghi. Se settantamila sono i soli debitori nella provincia di Lecce, gli arbitri sarebbero tutti interessati, e i loro pronunziati non avrebbero la presunzione della verità.

Infine l'onorevole Senatore Castelli, dubitando che l'arbitramento necessario a' cittadini privati potesse far fallire lo scopo della legge proporrebbe di crearsi una Giunta. E di chi sarebbe composta questa Giunta speciale? Di funzionari? E quando si tratta di funzionari pubblici è meglio stare ai tribunali che presentano maggior garanzia.

Senatore **Castelli Edoardo.** L'argomento principale col quale l'onorevole Senatore Miraglia ha combattuto la mia proposta sta in questo, che il pericolo che io temo è più apparente che reale.

L'onorevole Senatore Miraglia dice: Saranno al massimo 400 cause; e volete che il Tribunale di Lecce si spaventi di 400 cause?

Convengo con lui che, se fosse accertato che non vi sono che 400 cause dinanzi al Tribunale di Lecce, la sua giurisdizione ordinaria verrebbe un poco ritardata nel suo corso, ma il danno non sarebbe grande. Ma per verità non posso acconciarmi a questa dichiarazione, che le cause saranno semplicemente 400.

Domando senza: l'articolo 3 del progetto dell'Ufficio Centrale mi dimostra il contrario. L'articolo 3 dice: La domanda di commutazione dovrà dal creditore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni nel territorio dello stesso comune. Se l'articolo si limitasse a questo, direi che potrebbero benissimo non essere che 400 cause; ma l'articolo soggiunge che potrà essere proposto dai de-

bitori anche individualmente. I debitori sono 70 mila. Se molti creditori non si faranno avanti per provocare il giudizio necessario onde venire a questa commutazione, i debitori hanno interesse di ottenerla, e se le istanze saranno altrettanti giudizi, che secondo il progetto dell'Ufficio Centrale dovranno essere deferiti al Pretore, perchè le somme saranno nei limiti della loro competenza, i Pretori avranno una serie grandissima di giudizi, ed eventualmente una serie grandissima di giudizi di appello, perchè per piccola che sia la somma sulla quale avrà giudicato il Pretore, le parti avranno diritto di andare in appello.

Io credo dunque che non sia sufficiente l'arbitrato, ma che convenga adottare la proposta che ho presentato al Senato, e sulla quale insisto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi si permetta di spiegare qualche fatto onde il Senato possa ben bene conoscere quale è lo stato della quistione, e la materia sulla quale deve prendersi una risoluzione.

Si suppone che pochi debbono essere i giudizi, perchè l'istanza dei creditori si fa collettivamente, e però si ritiene almeno come caso ordinario, che tutto al più possa esservi una sola lite fra ciascuno dei feudatari e tutti i suoi debitori. Questo di certo è il concetto a cui si è ispirato l'Ufficio Centrale, e da cui mi sembra essere dominato il suo progetto, ed è perciò che crede sufficiente la citazione per editte, e reputa sufficiente che un solo procuratore rappresenti tutti i convenuti.

Mi sembra che questo concetto non sia esatto: e di vero ciascuno convenuto ha un interesse proprio e affatto distinto dagli altri. Non si tratta della pretesa di esercitare su tutto il territorio il diritto di decima, nel qual caso si potrebbe forse dire che tutti i possessori di terra hanno l'unico interesse di combattere la proposta; si tratta invece, o Signori, di determinare il *deberi* di ciascuno, la liquidazione delle rendite che dovrà ciascun debitore, e quindi si avranno 70 mila cause individuali che possono in parte cessare se una parte accetta la liquidazione offerta; ma se non si accetta, e convien prevedere questo caso, si avranno 70 mila individui contraddittori, di cui ciascuno presenta un interesse proprio, e con mezzi propri di difesa. Vi sarà una certa e generale misura della quota per tutti; vi saranno generali e certi criteri, per la determinazione di questa quota, ma l'applicazione di questi criteri per determinare il prodotto per ciascun debitore, può formare soggetto di una causa speciale, di una causa individuale. Ond'è che mi sembra evidente come questo principio, di dire che si tratta di una moltitudine di convenuti che hanno lo stesso interesse, che hanno la stessa difesa, e che perciò possono essere rappresentati dallo stesso procuratore, e essere considerati come un solo individuo, non sia applicabile affatto al caso in ispecie.

Io lo ripeto: ciascun debitore ha un interesse proprio che deve essere giudicato per circostanze di fatto totalmente speciali, particolari per ciascuno di essi e indipendenti dalla difesa dell'interesse degli altri.

Dimostrata in tal modo la moltitudine delle cause, alle quali si può andare incontro, vengono meno molti argomenti con tanta maestria sviluppati dal Relatore dell'Ufficio Centrale, e invece richiamano l'attenzione del Senato tutti gl'inconvenienti di un regolare procedimento giudiziario, che per tutte queste cause si volesse seguire. Ed è perciò che si è dovuto sempre più o meno allontanarci dalla procedura ordinaria.

Vi accennai che le questioni, per la legge del 1808 e poi pel Regolamento del 1810, erano rimesse alla Autorità giudiziaria, ma o Signori, l'Autorità giudiziaria era chiamata piuttosto a convalidare il giudizio degli arbitri, e difatti la legge nell'articolo 15 del Regolamento del 17 gennaio 1810 (che determina il modo della procedura) vi dice:

« Art. 15. Quando il creditore ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti, o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita, a tenore dell'articolo primo del citato Decreto del 20 di giugno 1808.

La perizia si farà da uno o da tre periti, a tenore dell'articolo 302 e seguenti del Codice di Procedura. Le spese della perizia andranno necessariamente a carico di colui al quale il giudizio degli esperti sarà stato sfavorevole. »

Talchè, o Signori, comprendete benissimo che realmente in ragione di ciò che formava soggetto della materia, il vero giudizio si pronunziava dai periti, da chi poteva meglio conoscere e giudicare dei calcoli e delle liquidazioni.

Lo stesso Ufficio Centrale chiama i periti ogniqualvolta si tratta di determinare la quantità e il prezzo; e il progetto ministeriale, come poco fa vi si osservava, sebbene sostituisca al Giudice chiamato dall'articolo 15, il Tribunale, pur non di meno rimetteva il giudizio della liquidazione agli arbitri da nominarsi dal Tribunale medesimo.

Eccovi spiegato come, pur mantenendo quelle date forae, il progetto riconosceva nondimeno la necessità dell'intervento d'individui che o per conoscenza pratica della materia, o per esercizio di professione potessero meglio apprezzare i fatti, e i dati sui quali si deve operare la liquidazione.

Si è accennato ciò che si pratica per lo scioglimento delle promiscuità, e per altre quistioni demaniali; e si è detto che erano questioni rimaste indecise e tuttavia pendenti fino a che non si ricorse alla magistratura.

Ma prego il mio amico Commendatore Miraglia ad osservare che per le quistioni tutte sopraindicate furono quasi sempre chiamate a giudicarne autorità speciali o amministrative, con forme dirci arbitrarie; come i Commissari straordinari, o i Prefetti, o altri funzionari con straordinaria delegazione. Quando anche

si abolì il contenzioso amministrativo colla legge del 1865, l'ultimo articolo di questa medesima legge portò eccezione per questa materia, lasciandola alla competenza straordinaria dei Prefetti, rimettendosi soltanto ai Tribunali il giudizio del diritto e del titolo della promiscuità; ma per tutte le altre questioni, e ve n'erano molte assai più gravi di quelle che possono presentarsi nella liquidazione delle prestazioni, fu riconosciuta la necessità di attribuirne la decisione all'autorità amministrativa.

L'ultimo articolo della legge sul Contenzioso amministrativo difatti dice:

« Sono temporaneamente mantenuti nelle province Napoletane e Siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, (vedete che non si tratta di piccola cosa) e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demanii medesimi, e i Prefetti continueranno ad esercitare, in conformità delle relative leggi in vigore, tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante Decreto Reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di Prefettura. »

Poi segue:

« Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali Commissari ripartitivi nelle province in cui ne riconosca il bisogno. »

Soltanto ecco la novità: mentre prima i richiami contro queste ordinanze erano devoluti alla Gran Corte dei Conti, (nel Napolitano magistrato d'appello nel contenzioso amministrativo) in forza di questa legge i richiami contro quelle ordinanze furono deferiti alla Corte d'Appello.

E dice: « I richiami contro le ordinanze dei Prefetti e commissari che prima portavansi alla Corte de' Conti saranno di cognizione della Corte d'Appello con le forme del procedimento sommario. »

Ma comprendete facilmente, o Signori, che vi è una gran differenza fra il giudizio d'appello, quando si ha un procedimento compiuto per tutto ciò che riguarda le operazioni materiali, e il procedimento stesso, nel suo primo stadio.

Ecco quindi quale è la storia che si riferisce a questa parte della legislazione; essa vi dimostra che, sebbene vi fosse la chiamata dell'autorità giudiziaria per la legge 1808, pur non di meno v'era l'obbligo, per dir così, di starsene al giudizio dei periti che erano quelli, che veramente avevano la conoscenza pratica, la conoscenza di fatto.

Che in quanto a tutte le controversie riguardanti non solo questioni demaniali ma ben anche questioni feudali, trattandosi di venire in collisione interessi di un numero straordinario di persone, fu riconosciuta la necessità di un procedimento sommario amministrativo, malgrado che fosse abolito nella legge stessa il contenzioso amministrativo.

In quanto poi alla liquidazione di simili decime, o Signori, si potrà ricordare un favorevole esempio dei buoni risultati che hanno dato le Giunte.

Vi accennai ieri, che in Sicilia pel Decreto Dittatoriale del 4 ottobre 1860 fu stabilita la commutazione in denaro delle prestazioni decimali, ed altre in generi dovute alle mense e corpi morali ecclesiastici: per la liquidazione di queste commutazioni fu in quel decreto nominata una Commissione la quale era composta di tre eminenti giureconsulti, dirò anzi magistrati, che doveva risiedere in Palermo, ma per le mutate condizioni, o per altre difficoltà, restò ineseguita questa legge.

Nel 1864 con nuovo Decreto fu ripreso il procedimento della conversione e ne fu dato lo esame a quelle Commissioni che in ciascun circondario furono istituite per la censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia, Commissioni nelle quali intervengono il sotto-prefetto, un magistrato, un funzionario delle finanze e tre notabili nominati dalla Deputazione provinciale.

Ebbene, queste Commissioni hanno in poco tempo provveduto alle liquidazioni, alla commutazione delle decime che erano dovute ai corpi morali ecclesiastici, talchè ora non restano che pochi Comuni della provincia di Girgenti, nei quali non si è fatta la commutazione.

Se non si può prevedere quale sarà per essere il numero delle liti, che potranno agitarsi fra i feudatari e i 70 mila debitori: se per tanto numero di liti, e per la poca importanza della materia in disputa, nella maggior parte dei casi non conviene ad alcuno farle giudicare colle forme del procedimento giudiziario; se la storia c'insegna che in simili casi, ed anche nella materia della quale si tratta, si è dovuto ricorrere ad autorità straordinarie con forme eccezionali di arbitrato anzichè di formale giudizio, non mi sembra giustificata la opposizione dell'Ufficio Centrale, sia al sistema del Ministero, sia alla istituzione di una Giunta speciale.

Il Ministro di Grazia e Giustizia non dovrebbe proporre alcuna cosa che si allontani dal procedimento ordinario, da quelle garanzie che la legge ha stabilite reputandole le più opportune, perchè a ciascuno fosse dato ciò che la legge gli accorda; ma oltrechè nell'interesse della cosa pubblica bisogna sapere adattare i principii alle necessità derivanti da alcuni fatti che per la loro importanza esigono un riguardo speciale, credo che anche nell'interesse della magistratura, non convenga chiamarla a conoscere della massa di queste cause con un procedimento, che per necessità l'Ufficio Centrale non ha potuto mantenere nei termini del Codice.

La magistratura, perchè si conservi in tutta la sua autorità, in tutta la sua dignità, deve essere sempre circondata ne' suoi pronunziati da quelle solenni forme, che la legge prescrive come le più opportune garanzie di una giusta sentenza.

Ora, tutte le volte che Voi ricorgete a procedimenti

che hanno più dell'amministrativo che del giudiziario comincerà a nascere nelle popolazioni l'idea, che il pronunziato in queste cause, più che una sentenza secondo giustizia, sia un atto di arbitrio, e questa idea tanto più facilmente si sparge, quanto più vi si prestano, e la natura della quistione, e le operazioni a farsi.

Ora, o Signori, sono convinto che per mantenere integro il prestigio dell'autorità giudiziaria, non solamente deve la medesima tenersi nella stretta osservanza del giusto, ma deve ben anco curare che nella opinione delle popolazioni sia certo che tutti i suoi pronunziati sono giusti ed i più conformi alla verità ed al diritto.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Prima d'ogni cosa prego gli onorevoli proponenti a concretare la loro proposta, ed a farla passare al Banco della Presidenza.

Senatore **Castelli Ed.** È ciò che stiamo appunto facendo.

Dunque la proposta ch'io farei, sarebbe che intanto il Senato prendesse una deliberazione intorno alla Commissione o alla giunta che sarà incaricata di definire le controversie relative alla commutazione, la quale deliberazione del Senato servirebbe poi di norma all'Ufficio Centrale per modificare gli articoli che sono relativi a queste controversie.

Io proporrei quindi che il Senato deliberasse in questi termini:

« Una Giunta, composta del Presidente e del Procuratore del Re del Tribunale civile del luogo, o di chi è chiamato a farne le veci, e di un Consigliere provinciale designato dal Consiglio della Provincia, pronuncierà in via di arbitramento e senza appello sopra tutte le controversie che insorgono sul giudizio dei periti. »

**Presidente**. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Signori Senatori, risponderò all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia mio potente avversario, poichè con la sua dottrina ed eloquenza s'impugna, non volendo, in una grave quistione costituzionale. Ma prima di entrare in materia voglio tranquillizzare l'onorevole Senatore Castelli su di un altro dubbio di fatto che ha elevato. Egli diceva, non ostante che i creditori fossero quattrocento nella provincia di Lecce, avendo l'articolo 3 del progetto, di già votato, accordato a ciascun debitore il diritto di promuovere il giudizio per la commutazione della prestazione in canone contro il suo creditore, i giudizi potrebbero essere tanti quanti sono i debitori. Ma prego l'onorevole Magistrato ad osservare che questa facoltà data al debitore si può verificare soltanto quando il creditore fosse negligente a promuovere il giudizio collettivo contro tutti i debitori nello stesso Comune.

Ora vediamo se fosse possibile la negligenza del creditore, e nell'affermativa, in qual caso eccezionale si potrà verificare che il debitore si dovesse rendere negligente.

Per vero il *cui bono* di Lucio Cassio domina il mondo morale: dove non vi è interesse non vi è movimento, e chi ha interesse in una cosa, è sospinto a farla valere. La virtù ha il suo interesse, e questo sta nella soddisfazione della coscienza e nella pubblica opinione.

Senza l'allettamento dell'utile gli stessi studi perirebbero: *sublatis studiorum prociis, etiam studia peritura*, diceva Tacito, che qualche cosa conosceva delle cose di questo mondo.

Ora i veri interessati a promuovere il giudizio della commutazione delle prestazioni prediali sono i creditori per una ragione semplicissima e potente, mentre, scorsi due anni dalla promulgazione della presente legge, non possono più esigere la prestazione in natura. Ond'è che farebbero dispetto a loro stessi se fossero neggenti a promuovere il giudizio collettivo. Non credo che vi saranno creditori ai quali piacerebbe di stare senza rendita dopo la promulgazione della presente legge.

Per la forza adunque delle cose il giudizio collettivo dovrà farsi indispensabilmente per l'interesse dei creditori, e dirò anche dei debitori; perocchè la rata delle spese di ciascun debitore nel giudizio collettivo è così tenue da sospingerli ad evitare giudizi separati.

Perlochè non bisogna creare inconvenienti che non potrebbero verificarsi, e ripeterò che se anche i giudizi fossero molti, la magistratura delle Puglie saprà adempiere al suo compito. E venendo le cause alla Corte d'Appello, i giudicanti affronteranno qualunque arduo lavoro.

Io porto opinione che, quando si verificano inconvenienti, la colpa non è delle istituzioni, ma delle persone. Il capo di qualunque vasta amministrazione è sempre responsabile de' disordini, e se non sente virtù bastante da reggere al peso della carica, darbbe prova di patria carità e di essere onesto cittadino rassegnando il proprio ufficio; ma quando il capo vuole stare al suo posto assume la responsabilità legale e morale del suo operato, e se la responsabilità morale de' funzionari non fosse una lettera morta, oh quanti ostacoli di mano troverebbe il Governo nel guidare il timone dello Stato in mezzo a tante procelle! La Corte che ho l'onore di presiedere è troppo benemerita per la celere spedizione della giustizia, ed il merito è de' membri e non del capo. Vengano le cause di questa natura, e mi to mallevatore della loro celere spedizione.

Tuteliamo dunque i diritti santi delle famiglie, poichè la magistratura piega riverente la fronte soltanto al nome santo della legge.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che inclinerebbe alla mozione del Senatore Castelli per una Giunta speciale, non ha inteso al certo di partecipare a qualunque minimo timore di poter naufragare queste cause innanzi ai magistrati delle Puglie, ma desideroso di tutelare l'azione del potere giudiziario ed assicurarne l'indipendenza, crede che si raggiungerebbe meglio il fine con lo stabilire una Giunta speciale

composta di magistrati in buon numero, ma mi spaventa l'idea di una Giunta speciale, che dovrebbe giudicare in via sommaria, abbreviata, senza speranza di poter per le vie legali far riparare gli errori e le ingiustizie. Nelle controversie del mio e del tuo, non parmi che si possa implorare il soccorso di una Giunta speciale. Nè mi smuove quanto ha accennato l'altro potente mio avversario il Senatore Poggi, dell'esempio della Giunta speciale pel principato di Piombino. Quale errore al mondo un esempio non ha? E poi le questioni nel principato di Piombino erano con Comuni e corpi morali, e disperda il ciel l'augurio che s'introdussero Giunte speciali nelle quistioni di proprietà tra privati.

Ho prestato la dovuta attenzione a quella parte del discorso dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia relativa alla competenza speciale dalle leggi conservata ai Prefetti per le controversie demaniali; donde ha delitto che negli affari che richieggono lunghe indagini per la reintegra de' demanii comunali e per lo scioglimento delle promiscuità, si è stato per lo passato e si è ancora sotto l'imperio di giunte speciali. Ho ammirato le gravi considerazioni svolte dall'onorevole Ministro su giudizi di reintegra de' demanii feudali, e pure credo che nel fondo siamo d'accordo; perocchè egli ha dovuto deplorare con me che alle salutari leggi eversive della feudalità davan compimento quelle della divisione de' demanii; ma che sotto la caduta signoria rimasero in gran parte sospese: epperò in mezzo secolo di controversie e di lotte essendo surte tali complicazioni da rendere malagevole il compito di ravvicinare opposti interessi, si è dovuto con la legge abolitiva del contenzioso amministrativo conservare ai Prefetti la giurisdizione per tali controversie.

Queste gravi osservazioni non possono contraddire le conclusioni del Relatore; perocchè le contrarie ed avere voglie, che a cagion de' demanii fomentavano nei comuni la favilla della discordia, ed elevavano potentemente un antagonismo d'interessi, sotto un governo forte e liberale, e sotto una legislazione saggia ed eguale per tutti, debbono omai cessare. Epperò se per cinquant'anni le controversie demaniali contribuirono al disordine sociale ed economico, non ultima delle ragioni era quella di non esservi magistrato indipendente destinato a dirimere le controversie. La giustizia amministrativa in un governo dispotico è giustizia mascherata, essendo il despota giudice e parte. Ma oggi il Prefetto non pronunzia in primo grado di giurisdizione come un Delegato del potere esecutivo, ma è un giudice sottoposto alla giurisdizione della Corte d'Appello.

Or si potrebbe assimilare il giudice Prefetto nelle controversie demaniali ad una Giunta speciale che si vorrebbe creare per decidere senza regole e senza freno. E permetta l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che, avendo egli dottamente parlato delle rein-

tegre comunali per dedurre che le questioni di proprietà restau salve innanzi ai poteri ordinari, come salve resterebbero le stesse quistioni di proprietà nei giudizi speciali della commutazione delle prestazioni, io osservi, che ordinariamente la questione di reintegra del demanio comunale non si può risolvere senza la disamina delle più gravi questioni di fatto e di diritto sulla natura del demanio. Io ebbi l'onore di essere nel 1861 commissario demaniale della bella provincia di Bari, e scrissi la storia di tutti i demanii della stessa provincia in un volume che si conserva nel Ministero di Agricoltura e Commercio; e forse un giorno quelle povere carte offriranno documenti preziosi per la storia civile della prima metà di questo secolo sotto il rapporto della condotta tenuta dalla caduta signoria per dividere gli animi de' proletari da quei dei proprietari, e mantener vivo ogni elemento di perturbazione. Ed ora che per ragione di ufficio si presentano e si definiscono nella Corte queste controversie, ho avuto a convincermi che alla domanda di reintegra si oppone la qualità demaniale delle terre e l'alienazione fatta, per lo passato, di queste terre. La presenza di dotti giureconsulti e magistrati eminenti, che mi onorano della loro attenzione, mi risveglia a nuova vita e per le questioni demaniali vorrei invocare il sussidio degli alti loro nomi per sapere la ragione per la quale i dotti non s'intendono sulle conseguenze dell'alienazione del demanio.

Se si fosse posto mente alla differenza tra le monarchie usufruttuarie e le monarchie patrimoniali, non si sarebbero elevate tante difficoltà nell'alienazione del Demanio.

Ma mi avveggo che divergerei troppo dal nostro proposito, e tanto basta per dedurre che in tutte le quistioni di fatto sono connesse tali quistioni di diritto, che lo stesso giudice non potrebbe separarle. E se la giunta speciale che si vorrebbe creare eccedesse i suoi poteri, e sotto il pretesto di liquidazione assorbisse la quistione di proprietà, a chi si farà ricorso per tanta esorbitanza? Le pronunziazioni delle Giunte sono inappellabili, e non abbiamo oggi nullità di pieno diritto.

Le quali osservazioni sembrano al Relatore sufficienti per respingere il sistema delle Giunte speciali, ma si presentano alla mente considerazioni di ordine superiore per vie maggiormente respingere il proposto sistema. Nei governi liberi i cittadini non possono essere distratti da' loro giudici naturali, e questo principio è consacrato nella costituzione dello Stato. Ond'è che mi sembrerebbe incostituzionale ogni proposta per Giunte speciali.

Ma si dice che vi sono stati esempi di Giunte speciali, decretate da' grandi poteri dello Stato. Circostanze eccezionali e per la salute della patria han potuto consigliare tali provvedimenti, ma si potrebbero essi estendere al progetto di legge in esame? Quando mai la patria è stata in pericolo per giudizi civili tra i privati? Nella ragion penale ed in tempi eccezionali si possono nominare Giunte speciali

per la sicurezza pubblica e per la pronta repressione de' reati; ma volere una Giunta speciale per le quistioni di commutazione delle prestazioni prediali nella pacifica provincia di Lecce, mi sembra un assurdo politico.

Il Relatore, rimasto solo nell'Ufficio Centrale, è costretto a battersi con valorosi campioni co' quali non può stare a tenzone. Spero che qualche pietoso Senatore venga in mio soccorso,

**Presidente.** Ora chieggo se l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli debba ritenersi in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del progetto ministeriale.

Senatore **Castelli Ed.** Dell'ultimo comma dell'art. 8, o farne un articolo speciale.

**Presidente.** Ritenendo poi che tanto il rimanente di quest'articolo come l'articolo 9 e l'articolo 10 che corrisponlono al solo articolo 10 dell'Ufficio Centrale, debbono essere sospesi per essere coordinati in correlazione di quanto sarà per decidere il Senato.

Dunque rileggo la proposta dell'onorevole Senatore Castelli. (*Vedi sopra.*)

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Prima che si addivenga alla votazione di questa proposta, per determinare il mio voto, avrei bisogno di alcuni schiarimenti.

**Presidente.** Mi permetta l'onorevole Senatore De Foresta che, prima di addivenire alla discussione della proposta fatta dall'onorevole Castelli, lo interroghi il Senato se essa è appoggiata.

Chi l'appoggia sorge.

(È appoggiata.)

Senatore **De Foresta.** Io diceva dunque che desidero sapere, in primo luogo, quale sarà il procedimento che verrà osservato dinanzi alla Giunta che si propone; bramerei si specificasse in secondo luogo, se, dichiarandosi inappellabile l'arbitramento, o la sentenza che emanerà dalla Giunta, s'intenda che saranno anche vietati ed esclusi gli altri mezzi coi quali, ai termini del Codice di procedura, possono essere impugnati i giudicati, l'opposizione cioè, la revocazione per errore di fatto, e la cassazione.

Ottenuti questi schiarimenti, determinerò il mio voto.

Senatore **Castelli Ed.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Castelli Ed.** L'onorevole Senatore De Foresta chiede due spiegazioni. Prima di tutto, se colla disposizione che si propone al Senato, si determini quale sarà la forma del procedimento che si dovrà osservare innanzi alla Commissione.

In secondo luogo, se colla disposizione che vorrebbe il giudizio di questa Commissione inappellabile, restino le parti private di ogni altro ricorso, che secondo la legge generale è stabilito per impugnare una sentenza; quindi il giudizio di revisione e di cassazione.

Rispondo, quanto alla prima domanda, che ciò di-

penderà, qualora si adotti questa disposizione, dal lavoro che deve ancora fare l'Ufficio Centrale, in conseguenza del rinvio che gli viene fatto dei 4 articoli, nei quali era appunto preveduta la forma del procedimento.

Qualora il Senato adotti che il giudizio sia deferito ad una Commissione, vedrà l'Ufficio Centrale qual sia la forma del procedimento che convenga stabilire dinanzi ad essa. Ciò evidentemente non si potrebbe stabilire *a priori*, perchè l'Ufficio Centrale dovrà esso esaminare la cosa e proporre ciò che crederà opportuno.

Risponderò alla seconda domanda, che la creazione di questa Giunta avendo, a parer mio, lo scopo di semplificare più che sia possibile questi giudizi, di condurli a termine più prontamente che si possa, e di evitare alle parti le spese che in un giudizio ordinario e colle forme ordinarie di procedimento s'incontrano, le parole *senza appello*, a mio avviso, non escluderebbero ogni rimedio, e la sentenza sarebbe definitiva per tutti gli effetti di ragione.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Ringrazio l'onorevole preopinante della risposta che si è compiaciuto di darmi: ma mi pare appunto, dietro a questi schiarimenti, che sarebbe forse opportuno prima di votare la proposta in quistione che si rimandasse all'Ufficio Centrale, affinchè prepari un progetto complesso col quale si chiariscano bene le cose che ho addimandate, affinchè possiamo votare con piena cognizione di causa in una questione tanto grave e forse più grave che non pare a primo aspetto.

Senatore **Castelli Ed.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Sen. **Castelli Ed.** Devo rispondere brevemente alle ultime osservazioni dell'onorevole De Foresta. Egli si preoccupa delle difficoltà che può incontrare l'Ufficio Centrale per coordinare le varie proposte, ed esprime il desiderio che si faccia semplicemente un invito all'Ufficio stesso di prenderle ad esame.

Se non che, allo stato delle cose, io non credo che ciò sia possibile, nè in ogni modo regolare; perchè nè il progetto del Ministero, nè quello dell'Ufficio Centrale accennavano ad attribuire la giurisdizione in questa materia ad una Commissione, come io ho proposto. Il Ministero la deferisce esclusivamente ai Tribunali civili, l'Ufficio Centrale la riparte fra i Tribunali civili e le Preture, secondo la rispettiva competenza per ragion di somma, ma sempre però al potere giudiziario comune.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Il Relatore non crede di poter accettare il rinvio prima che il Senato non prenda qualche deliberazione. Io mi sono spiegato abbastanza, respingo l'emendamento proposto dal Senatore Castelli. Allora l'Ufficio Centrale rappresentato dal solo Relatore potrà essere ubbidiente agli ordini del

Senato, quando vi sarà la deliberazione se accetta o no la proposta del Senatore Castelli.

**Presidente.** Il Senatore Conforti ha la parola.

**Senatore Conforti.** Io faccio una terza proposta, ma fino a che il Senato non abbia detto: accetto la vostra idea di deviare dalle norme solite di giurisdizione e di deferire questa materia ad un corpo nuovo che intendo creare, l'Ufficio Centrale non può sapere come regolarsi, anzi, secondo me, nulla può fare in proposito.

Bisogna che innanzi tutto il Senato si pronuncii sul mio sistema, che propriamente non è terzo, ma secondo, poichè tanto quello del Ministero come quello dell'Ufficio Centrale appartengono al sistema medesimo. Accettato che sia il mio, l'Ufficio Centrale vedrà quale sia il modo di applicarlo; se non verrà accettato, esso limiterà i suoi studi a coordinare le disposizioni già proposte con quelle del Ministero nel senso espresso nella discussione d'oggi.

**Senatore De Falco.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Falco.** A me pare che noi abbiamo tre sistemi in presenza. Il primo, quello dell'Ufficio Centrale, il quale vorrebbe che tutte le quistioni accennate fossero giudicate dai Tribunali ordinarii colle forme e secondo le competenze ordinarie. Il secondo, quello già votato dall'altro ramo del Parlamento ed ora riproposto dall'onorevole Ministro, il quale sistema in verità ben poco, secondo me, si allontana dalle regole ordinarie del diritto; perciocchè mentre nel Codice di procedura è ammesso l'arbitrato volontario, non si fa altro della proposta ministeriale, che renderlo necessario per questa specie di quistioni; ma per rimanente, quanto alle forme, e quanto al modo per impugnare l'arbitramento medesimo, si sta, meno l'appello, pressochè nei termini delle regole ordinarie. Viene poi la terza proposta, quella dell'onorevole Senatore Castelli, assai più grave, la quale non vuole più le regole ordinarie della procedura e delle competenze; non vuol più l'arbitramento necessario, secondo le forme ordinarie della procedura, ma crea una giurisdizione speciale composta del Presidente, del Procuratore del Re, e parmi anche di un Consigliere provinciale, ossia una specie di Commissione speciale in parte giudiziaria ed in parte amministrativa, la quale Commissione senza forme giudiziarie giudicherebbe inappellabilmente non solo, ma senza nessun rimedio di revocazione, nè di opposizione, nè di ricorso per cassazione, di tutte le quistioni che possono insorgere non solo sul modo di liquidazione delle prestazioni da convenirsi in annua rendita, ma ancora sull'esistenza o meno del diritto di decima e sopra tutte le altre quistioni che possono insorgere tra creditori e debitori.

Comprendo che vi sono esempi di questo sistema, ma mi pare che questi esempi, come quello delle servitù di pascolo del Principato di Piombino, riguardino piuttosto relazioni tra lo Stato ed i particolari, anzichè relazioni tra particolari e particolari.

Ma una Commissione per decidere del mio e del tuo, de' diritti privati nelle relazioni particolari dei cittadini, mi pare in verità sia un'innovazione troppo ardita.

Per queste ragioni, quanto a me non crederei possibile di votare (almeno dopo la discussione che ha avuto luogo fin qui) l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli; appoggerei piuttosto la proposta dell'onor. Senatore De Foresta, di inviare cioè l'articolo all'Ufficio Centrale, affinchè questo, facendo suo pro della discussione che venne a svilupparsi, vedesse se...

**Senatore Miraglia, Relatore.** L'Ufficio Centrale non accetta.

**Senatore De Falco.** ...In questo caso servano le mie parole siccome esposizione delle ragioni e de' motivi, per i quali io non voterò in favore della proposta dell'onor. Senatore Castelli. Dichiaro non pertanto che secondo la mia opinione qualche cosa vi sia da fare per rendere questi svariati e molteplici giudizi più facili, più spediti e meno dispendiosi. Seguire per essi in tutto e per tutto le forme ordinarie, mi pare, se non impossibile, al certo ardua e difficil cosa. Però quanto a me accetterei volentieri, con qualche emendamento, la proposta del Ministero.

**Presidente.** La parola è al Relatore.

**Senatore Conforti.** Dirò una sola parola. La discussione vivace dalla quale risulta quanto sia difficile lo introdurre un arbitrato necessario nelle quistioni che riguardano le commutazioni; questa discussione, dico, dimostra chiaramente quanto difficil cosa sia lo allontanarsi dalle regole ordinarie, e quanto pericoloso potrebbe essere il creare una procedura speciale. Quanto a me vi sono contrario.

**Presidente.** Dunque metto ai voti la proposta Castelli che ho letta testè.

Chi l'approva abbia la compiacenza di sorgere.

(Non è approvata.)

Allora questi articoli 8 e 9 del progetto ministeriale e 10 del progetto dell'Ufficio Centrale saranno rinviati.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** L'Ufficio Centrale accetta il rinvio di questi articoli in tutte le loro parti?

**Senatore Miraglia, Relatore.** Quale rinvio?...

**Presidente.** Il rinvio di questa quistione in generale, cioè dei due articoli 8 e 9 del progetto del Ministero e del 10 dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Miraglia, Relatore.** Ma che deve fare l'Ufficio Centrale quando si è spiegato che non riconosce il principio dell'arbitraggio? Spetta al Senato se vuole oppure no l'arbitraggio, e se veramente lo crede necessario.

**Presidente.** Allora metto ai voti l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale che

**Senatore Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Faccio osservare che l'articolo 10 avrebbe bisogno di essere corretto nella sua redazione per coordinarlo con gli emendamenti già votati dal Senato in questa tornata relativamente al concervo decennale.

**Presidente.** Dunque accetta il rinvio?

Senatore **Miraglia, Relatore.** Non l'accetto.

L'articolo 10 discorda dall'articolo 8 e 9 del progetto ministeriale nel punto capitale dell'arbitramento necessario, credo dunque, prima di accettare il rinvio, che s'interrogano gli oracoli del Senato per vedere se riconoscano o no, in principio, l'arbitramento necessario, o, come sta nel progetto dell'Ufficio Centrale, credono che si possano usare altri mezzi, secondo che lo crederà necessario il Magistrato.

**Presidente.** Io non posso mettere ai voti un articolo che poi debba essere modificato; io debbo metterlo ai voti quale deve essere inserito nella legge.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Se il Ministro accetta l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale, ma da quello che ha detto, non credo che tanto volentieri accetti.

**Presidente.** Accetta il signor Ministro?

Ministro di Grazia e Giustizia. Non accetto.

**Presidente.** Dunque metto ai voti. . .

Senatore **Castelli Ed.** Il Senato è talmente assottigliato, che non pare cosa provvida il mettere ai voti un articolo tanto importante.

**Presidente.** Dal momento che dal Ministro non è accettato il rinvio, e che non si crede di poter fare modificazioni, io devo mettere ai voti l'articolo, quale è proposto nella legge.

Dunque rileggo l'articolo dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 10. Il Pretore o il Tribunale con la stessa sentenza darà atto al creditore contro i convenuti non oppositori della computazione della prestazione in canone in danaro, secondo la liquidazione fattane. Nell'interesse degli oppositori ordinerà che si proceda per mezzo di uno o tre periti, o al concervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita a tenore dell'art. 2. Insorgendo controversie sul giudizio dei periti, si possono ordinare quegli altri mezzi istruttori che si stimeranno convenienti dal magistrato. »

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Dopo la votazione dell'art. 3,

non possono star più in questo articolo le parole *coacervo*, ed altre ancora che vogliono essere cambiate; non lo si può quindi votare: questo articolo, va ritoccato e riordinato con gli altri; allora soltanto la votazione si potrà fare con ordine e precisione.

**Presidente.** Siamo dunque da capo al rinvio. Il Senato accetta il rinvio?

Senatore **Conforti.** Il rinvio della seduta.

**Presidente.** No, il rinvio dell'articolo, perchè abbiamo ancora tempo per discutere.

Chi ammette il rinvio di quest'articolo, voglia alzarsi.

(È approvato il rinvio dell'art.)

Art. 10 del progetto ministeriale.

« La relazione del perito o dei periti si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato alle medesime dell'eseguitone deposita nella cancelleria del Tribunale.

» La parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dalla avuta notificazione.

» Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del Tribunale, non decorrerà che dal giorno di codesta notificazione. »

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Permetta, prima darò lettura dell'art. 11 dell'Ufficio Centrale che è il contrapposto dell'art. 10 testè letto.

Senatore **Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** « Art. 11. La relazione dei periti si avrà per notificata alle parti con avviso dato al procuratore delle medesime dell'eseguitone deposita nella cancelleria del Tribunale o della Pretura. »

Senatore **Conforti.** Io avevo chiesto la parola sull'ordine della discussione. Non è possibile andare avanti, perchè questi articoli hanno un nesso con tutti gli altri di cui fu sospesa la discussione.

Se per avventura vi dobbe essere arbitraggio, è necessario che si proponga, e si dica se debbano agli arbitri essere deferite tutte le controversie.

**Presidente.** Allora verrà di con eguenza che si dovranno modificare tutti gli altri articoli che abbiamo sospeso, e poi si dovrà coordinarli cogli altri che vengono in appresso sicchè andremo alle calende greche.

Prego i signori Senatori a volere intervenire per tempo alla Seduta di domani onde si possa procedere nella discussione, giacchè quest'oggi s'è fatto poco o niente.

La Seduta è sciolta (ore 5 e 3/4)